



CAMERA ARBITRALE  
DI VENEZIA

## **DISPUTE RESOLUTION BOARD**

### **1. Ambito di applicazione**

Viene istituito un Dispute Resolution Board, di seguito DRB, finalizzato a favorire la soluzione di controversie nascenti da contratti di appalto (di seguito Contratto o Contratti) o ad essi collegate. Il DRB emetterà delle Raccomandazioni (di seguito Raccomandazione o Raccomandazioni) che potranno essere accettate dalle parti secondo quanto di seguito previsto. Se una o entrambe le parti rifiuteranno tali Raccomandazioni la controversia potrà essere risolta in arbitrato o con procedimento giudiziale secondo quanto previsto dalle parti.

Il Dispute Resolution Board fornirà pareri informali e/o emetterà raccomandazioni e non potrà qualificarsi come arbitro o collegio arbitrale.

### **2. Nomina di un DRB**

Il DRB è composto da un Membro, se le Parti del contratto non hanno specificato di nominarne tre.

Le Parti possono indicare nel Contratto il nome/i del Membro/i del Board o riservarsi di nominarli in un limite di tempo concordato. In assenza di disposizioni contrattuali, i Membri sono nominati entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Se il Board è composto da tre Membri, ciascuna Parte indica il proprio Membro e poi entrambe le Parti, in accordo con i due Membri nominati, scelgono il terzo, che agirà come presidente.

Quando il contratto prevede un solo Membro DRB, la nomina spetta alle parti.

Se le Parti non nominano il DRB entro il termine previsto nel contratto, o in mancanza entro 15 giorni il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Venezia nominerà il/i Membro/i a semplice richiesta di una delle Parti.

La nomina di un Membro può essere revocata su accordo di entrambe le Parti. In questo caso - così come in caso di dimissioni di un Membro - le Parti devono nominare un professionista qualificato per sostituirlo. Il nuovo Membro sarà nominato nello stesso modo in cui è stato nominato il Membro sostituito.

Ciascuna Parte può ricusare un Membro avanti la Camera Arbitrale di Venezia sulla base di conflitti di interesse o per il mancato rispetto delle presenti regole, entro 10 giorni dall'evento posto a base della ricusazione. La decisione della Camera Arbitrale di Venezia sarà definitiva e vincolante.

### **3. Qualifiche e obblighi dei Membri del Board**

I Membri del Board devono disporre di tutte le competenze ed esperienze necessarie per eseguire il loro mandato. I Membri del Board:

I. devono avere specifica competenza sull'oggetto del Contratto e sulla sua esecuzione.

II. devono essere e rimanere imparziali e indipendenti dalle Parti. Accettando la nomina a Membro del Board, devono comunicare alle Parti ed alla Camera Arbitrale di Venezia qualsiasi situazione che possa mettere in discussione la loro imparzialità ed indipendenza e dichiarare che non esiste alcun conflitto d'interesse. Se una Parte non solleva obiezioni scritta su tali comunicazioni entro 10 giorni, la nomina è confermata.



**CAMERA ARBITRALE  
DI VENEZIA**

III. devono impegnarsi a rispettare il presente Regolamento, le Tariffe allegate e l'accordo sottoscritto con le Parti. I Membri del Board danno la loro piena disponibilità per gli eventuali accessi nel luogo o luoghi in cui deve avere esecuzione il Contratto e per gli incontri.

Tutte le informazioni fornite al DRB durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

I Membri del Board possono, di comune iniziativa, sollevare una questione per prevenire una contestazione e assumere tutte le misure ritenute necessarie per l'adempimento del loro compito.

I Membri del Board non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito allo stesso Contratto, funzioni di arbitro.

#### **4. Visite e riunioni del sito**

Dopo la nomina, si terrà una prima riunione tra i Membri del DRB, le Parti e gli assistenti delle Parti con le quali collaboreranno.

Il programma delle visite al luogo dove ha esecuzione il contratto sarà concordato tra il Board e le Parti. In difetto, le visite si svolgeranno ogni 30 giorni.

A seguito di ogni sopralluogo, DRB pubblicherà un rapporto da condividere con le Parti.

#### **5. Informazioni**

Le parti hanno il dovere di fornire al DRB le copie del Contratto e tutti i documenti, le informazioni e le relazioni riguardanti le prestazioni oggetto del Contratto.

#### **6. Parere informale**

Le Parti possono, congiuntamente e in qualsiasi momento, consultare il Board per qualsiasi questione, al fine di ottenere un parere informale. Se una o entrambe le Parti sono insoddisfatte del parere del Board, possono rimettere formalmente la controversia allo stesso Board, secondo l'articolo 7 del presente Regolamento.

#### **7. Rimessione della controversia al DRB**

Qualsiasi Parte può deferire una controversia a DRB comunicando formalmente una domanda di attivazione alla controparte e al DRB e alla Segreteria della Camera Arbitrale.

L'altra Parte può presentare una risposta nel merito entro 10 giorni dal ricevimento della Domanda di attivazione.

Il DRB emetterà una Raccomandazione motivata entro 30 giorni dal ricevimento della Domanda di attivazione o entro il termine diversamente concordato per iscritto dalle Parti. La mancata emissione di una Raccomandazione da parte del DRB entro tale termine, consente alle Parti di iniziare il procedimento arbitrale oppure, in difetto di clausola compromissoria, il procedimento giudiziario.

La raccomandazione deve essere raggiunta a maggioranza dei componenti del DRB.

La Raccomandazione deve essere comunicata alle Parti a mezzo Pec.



CAMERA ARBITRALE  
DI VENEZIA

A meno che una o entrambe le Parti non rifiutino la Raccomandazione entro 30 giorni dalla data di ricezione, la Raccomandazione diventerà vincolante per entrambe le Parti, che dovranno darne immediata attuazione. Le Parti dovranno avviare il procedimento arbitrale o processuale entro 30 giorni dalla data di rifiuto. Il DRB può tenere audizioni, esaminare atti e documenti prodotti dalle Parti, ascoltare testimoni, chiedere ulteriori informazioni

Il DRB ha piena discrezionalità nel procedere a condizione che la procedura risulti corretta, trasparente, adeguata al caso e che eviti ritardi e costi extra.

Il Board deve agire in modo equo e imparziale e nel rispetto del principio del contraddittorio.

La raccomandazione potrà essere prodotta dalle parti in arbitrato e nel procedimento.

#### **8. Costi**

Le spese di avvio e le spese del DRB, secondo quanto previsto dall'allegato tariffario, saranno sostenute in uguale misura dalle Parti, salvo loro diverso accordo.

Il DRB presenterà la proposta di liquidazione delle spese al Consiglio arbitrale di Camera Arbitrale di Venezia per l'approvazione. La decisione del Consiglio è vincolante

#### **9. Spese di avvio a favore di Camera Arbitrale di Venezia.**

Per ogni richiesta di nomina di un Membro del Board ex art. 4 del Regolamento, le Parti devono depositare € 500,00 (oltre IVA se applicabile). In difetto di versamento, la parte più diligente potrà anticipare le spese con facoltà di rivalsa. Tale somma non è rimborsabile. Nessuna richiesta di nomina sarà presa in considerazione senza il pagamento di detto importo.

#### **10. Si suggerisce l'introduzione nei Contratti della seguente clausola :**

"Le Parti concordano di istituire un Dispute Resolution Board ("DRB") in conformità con il Regolamento DRB di Venezia. Il DRB sarà composto da *uno / tre Membri* nominato/i in conformità a detto Regolamento entro 30 giorni dalla data di efficacia del contratto. Per qualsiasi controversia collegata al presente contratto si farà riferimento al DRB per l'ottenimento della relativa Raccomandazione. Se una o entrambe le Parti rifiutano la raccomandazione del DRB, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Venezia che si considera incorporato per riferimento in questa clausola".



CAMERA ARBITRALE  
DI VENEZIA

## TARIFFE DEL SERVIZIO

**Diritti di avvio del procedimento:** € 500,00 + I.V.A. per ciascun Membro del DRB.

### Compensi del DRB

VALORE DEL CONTRATTO	COMPONENTE UNICO Incarico durata 12 mesi	COLLEGIO Maggiorazione oltre 12 mesi di incarico Maggiorazione per ogni 6 mesi
fino a € 100.000,00	da € 2.065,00 a € 3.615,00	da € 700,00 a € 1.200,00
da € 100.000,01 a € 500.000,00	da € 4.950,00 a € 12.135,00	da € 1.495,00 a € 3.640,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	da € 10.330,00 a € 36.150,00	da € 3.100,00 a € 10.845,00
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	da € 12.910,00 a € 61.970,00	da € 3.873,00 a € 18.591,00
oltre € 5.000.000,00	da € 20.670,00 a € 61.970,00 + 0,5% sull'eccedenza di € 5.000.000,00	da € 6.201,00 a € 18.591,00 + 0,15% sull'eccedenza di € 5.000.000,00

Qualora il valore del contratto sia di valore indeterminabile gli onorari applicabili saranno quelli dello scaglione da € 100.000,01 a 500.000,00 se di modesta importanza, maggiorabili sino al triplo se il contratto e/o la sua esecuzione risultino di straordinaria importanza o particolare complessità. Gli onorari si intendono al netto di iva e di oneri accessori.

**Altre spese (posta, fax, copie, ecc.):** rimborso a piè di lista